

## **IL REGIME FORFETARIO E LE NOVITÀ 2025**

Riferimenti:

- **Art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014**
- **Art. 1, commi 12 e 186, Legge n. 207/2024**
- **Art. 17, Legge n. 203/2024**
- **Art. 1, D.Lgs. n. 180/2024**

*Il regime forfetario è stato oggetto di alcune “modifiche” ad opera della Finanziaria 2025 e del c.d. “Collegato Lavoro 2024”. In particolare:*

- *la Finanziaria 2025 ha innalzato da € 30.000 a € 35.000, il limite di reddito di lavoro dipendente / assimilato per accedere / uscire dal regime;*
- *nell’ambito del c.d. “Collegato Lavoro 2024” è precisato che la causa ostativa all’applicazione del regime per i soggetti che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro / ex datori di lavoro nei 2 anni precedenti, non si applica ai soggetti iscritti in Albi / Registri esercenti attività professionali a favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, a seguito di assunzione mediante:*
  - *contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato;*
  - *con un orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal CCN di lavoro.*

*Infine i soggetti forfetari possono:*

- *emettere dal 2025 la fattura semplificata anche per importi superiori a € 400;*
- *beneficiare della riduzione al 50% dei contributi IVS in caso di inizio attività dal 2025.*



Come noto, l'art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) contiene la disciplina del regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.

**NB** Il regime in esame, in presenza dei requisiti, costituisce il **regime naturale**, applicabile anche ai soggetti già in attività.

Recentemente il regime forfetario è stato oggetto di **alcune “modifiche”** ad opera dell'art. 1, comma 12, Legge n. 207/2024, Finanziaria 2025 e dell'art. 17, Legge n. 203/2024, c.d. “Collegato Lavoro 2024”, di seguito esaminate.

### REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME FORFETARIO

Ai sensi del comma 54, Legge n. 190/2014 possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo che nell'anno precedente presentano i seguenti requisiti.

1	<p><b>Ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 85.000, indipendentemente dall'attività esercitata.</b> Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 10.4.2019, n. 9/E:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ per verificare il superamento del limite <b>va considerato il regime contabile applicato nell'anno di riferimento</b>. Così, ad esempio, per un soggetto in:<ul style="list-style-type: none"><li>- contabilità ordinaria, rilevano i ricavi in base al principio di competenza;</li><li>- contabilità semplificata, assumono rilevanza i ricavi applicando il regime di cassa, eventualmente tenendo conto dell'opzione per il c.d. “criterio di registrazione” di cui all'art. 18, comma 5, DPR n. 600/73;</li></ul></li><li>○ concorrono alla determinazione dell'ammontare conseguito il valore normale dei beni destinati al consumo personale / familiare dell'imprenditore ex art. 85, TUIR;</li><li>○ i proventi conseguiti a titolo di diritti d'autore concorrono alla verifica del limite solo se <b>“correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta”</b> (fattispecie che si realizza se, sulla base dell'esame degli specifici fatti / circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo);</li><li>○ in caso di <b>esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da diversi codici Ateco</b> assume rilevanza la <b>somma dei ricavi / compensi</b> relativi alle diverse attività esercitate.</li></ul> <p>Al fine della verifica della sussistenza del limite in esame <b>non assumono rilevanza</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>gli ulteriori componenti positivi</b>, indicati in dichiarazione dei redditi, per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità <b>ai fini ISA</b>;</li><li>○ <b>l'indennità di maternità</b>, poiché la stessa non costituisce ricavo / compenso. È opportuno che <b>l'irrilevanza dell'indennità di maternità</b> incassata dai lavoratori autonomi al fine della verifica del superamento della soglia di € 85.000 <b>sia confermata</b> anche a seguito del principio di onnicomprensività introdotto, a decorrere dal 2024, ad opera del D.Lgs. n. 192/2024, emanato in attuazione della Riforma fiscale. In tale contesto, considerato che in base al citato comma 54 va verificato l'ammontare dei compensi, l'introduzione dell'onnicomprensività dovrebbe avere effetti soltanto sulla tassazione dell'indennità di maternità (già operante anche nella disciplina previgente) e non sulla qualificazione quale “compenso” della stessa.</li></ul>
2	<p><b>Spese non superiori a € 20.000 lordi annui</b> a titolo di <b>lavoro dipendente</b> e per collaboratori ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR, per compensi ad associati in partecipazione, per prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR nonché a titolo di lavoro accessorio.</p>



## CAUSE OSTATIVE AL REGIME FORFETARIO

Recentemente, l'art. 1, comma 12, Legge n. 207/2024, Finanziaria 2025, ha **incrementato, soltanto per il 2025, da € 30.000 a € 35.000, il limite di reddito di lavoro dipendente / assimilato** ex artt. 49 e 50, TUIR per accedere / uscire dal regime forfetario previsto dalla lett. d-ter) del comma 57.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 11.2.2020, n. 7/E, in occasione della reintroduzione da parte della Finanziaria 2020 della predetta causa ostatica, il nuovo limite (€ 35.000) va **verificato nel 2024** e pertanto, i soggetti che nel 2024 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente:

- **non superiore a € 35.000**, potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025;
- **superiore a € 35.000**, non potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025.

Ai sensi del comma 57, Legge n. 190/2014 **non possono applicare** il regime forfetario i soggetti che:

- a) si avvalgono di **regimi speciali** ai fini IVA / regimi forfetari di determinazione del reddito.

Sul punto l'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E ha:

- precisato che l'incompatibilità con il regime forfetario è "in re ipsa" ogni volta in cui il regime IVA / di determinazione del reddito sia un **regime obbligatorio ex lege**;
- confermato che **non sono compatibili** con il regime forfetario le seguenti attività:
  - agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, DPR n. 633/72);
  - vendita di sali e tabacchi (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
  - commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
  - editoria (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
  - gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
  - rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, DPR n. 633/72);
  - intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al DPR n. 640/72 (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72);
  - agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR n. 633/72);
  - agriturismo (art. 5, comma 2, Legge n. 413/91);
  - vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, DPR n. 600/73);
  - rivendita di beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art. 36, DL n. 41/95);
  - agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, DL n. 41/95);
- specificato altresì che:
  - l'esercizio di un'attività esclusa dal regime forfetario in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva ai fini IRPEF di un reddito d'impresa / lavoro autonomo, preclude l'accesso al regime anche per le altre attività esercitate non in regime speciale;
  - l'esercizio di un'attività agricola, nei limiti di cui all'art. 32, TUIR, produttiva di reddito fondiario, non preclude l'accesso al regime forfetario per le altre attività esercitate.

L'opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari consente al contribuente di adottare il regime forfetario a condizione che l'opzione sia stata esercitata nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario. Così, ad esempio:

- l'attività di agriturismo ex art. 5, comma 2, Legge n. 413/91, come precisato nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E, può essere attratta al regime forfetario qualora il contribuente opti per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
- il soggetto che applica il regime del margine con il metodo analitico / forfetario ex art. 36, comma 3, DL n. 41/95, può adottare il regime forfetario, previa opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari con riferimento all'esercizio dell'intera attività e non alle singole



operazioni.

Con riferimento ad un soggetto che ha iniziato l'attività nel mese di agosto 2019 applicando il regime forfetario e che da dicembre 2019 intende iniziare un'ulteriore attività soggetta al regime del margine ("compro oro") nella Risposta 11.2.2020, n. 48 l'Agenzia, dopo aver precisato che "*non sussistendo precedenti periodi di imposta rispetto all'annualità 2019*", ha chiarito che il soggetto, in relazione alla nuova (ulteriore) attività ("compro oro") può "*applicare il regime forfetario già a partire dal periodo d'imposta 2019, a condizione che lo stesso ... non abbia mai applicato il regime del margine*".

Secondo l'Agenzia il soggetto "*non è tenuto a effettuare l'opzione per il regime ordinario nell'anno d'imposta precedente*" a quello di applicazione del regime forfetario. Quanto specificato nella citata Circolare n. 9/E, infatti, "*dove intendersi riferito a soggetti preesistenti che esercitano un'attività già assoggettata al regime del margine*".

- b) **non sono residenti in Italia.** Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- c) in via esclusiva o prevalente, effettuano **cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- d) **contemporaneamente** all'esercizio dell'attività:
  - **partecipano a società di persone / associazioni professionali** ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR nonché ad **imprese familiari**;  
ovvero
  - **controllano direttamente o indirettamente srl / associazioni** in partecipazione, esercenti attività economiche **direttamente o indirettamente riconducibili** a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo.



Partecipazione in società di persone	<p>La causa ostantiva non opera a condizione che il soggetto, <b>nell'anno precedente</b> (entro il 31.12) a quello di applicazione del regime forfetario, provveda preventivamente a rimuoverla.</p> <p> Le cessioni di partecipazioni effettuate al fine di applicare il regime forfetario non integrano, secondo l'Agenzia, un'ipotesi di abuso del diritto ex art. 10-bis, Legge n. 212/2000.</p> <p>La causa ostantiva <b>non opera</b> quando, in corso d'anno, il soggetto forfetario <b>eredita una partecipazione</b> a condizione che la stessa sia <b>ceduta entro la fine dell'anno</b> (31.12). È equiparata alla partecipazione in società di persone (anche nella forma di sdf), la partecipazione in un'associazione professionale e nell'azienda coniugale. Infine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ rileva il possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà;</li> <li>○ non costituisce causa ostantiva la partecipazione in una società semplice, salvo il caso in cui la stessa produca reddito di lavoro autonomo / d'impresa.</li> </ul>
Partecipazione in srl	<p>Non possono applicare il regime forfetario i soggetti che <b>controllano direttamente o indirettamente srl</b> / associazioni in partecipazione, le quali esercitano <b>attività direttamente o indirettamente riconducibili</b> a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo.</p> <p>Affinché operi la causa ostantiva è necessario il <b>verificarsi di entrambe le seguenti condizioni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>controllo diretto o indiretto</b> della srl / associazione in partecipazione;</li> <li>○ <b>esercizio da parte delle stesse di attività direttamente o indirettamente riconducibili</b> a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo.</li> </ul> <p> In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostantiva non opera ed il soggetto può adottare / continuare ad applicare il regime forfetario.</p> <p>Come precisato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, si rammenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ la causa ostantiva relativa al possesso di partecipazioni in srl <b>va verificata alla fine dell'anno di applicazione del regime</b>, poiché solo nell'anno di applicazione del regime è possibile verificare <i>"la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. alle attività economiche svolte dal contribuente in regime forfetario"</i>;</li> </ul>



## Partecipazione in srl

- il **controllo diretto** va individuato in base all'art. 2359, comma 1, C.c. e pertanto assume rilevanza:
  1. la disponibilità della **maggioranza dei voti** esercitabili nell'assemblea ordinaria;
  2. la disponibilità di voti sufficienti per **esercitare un'influenza dominante** nell'assemblea ordinaria;
  3. l'influenza dominante in virtù di **particolari vincoli contrattuali**;
- il **controllo indiretto** va individuato dal comma 2 del citato art. 2359, in base al quale *"ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi"*. Nell'ambito delle persone interposte vanno **ricompresi i familiari** ex art. 5, comma 5, TUIR (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- per individuare la riconducibilità o meno all'attività svolta dalla srl / associazione in partecipazione con quella svolta dal soggetto forfetario, occorre avere riguardo all'**attività effettivamente esercitata** (indipendentemente dal codice ATECO dichiarato).

In presenza di due codici attività appartenenti alla medesima Sezione Ateco, la riconducibilità diretta / indiretta delle due attività sussiste nel caso in cui il soggetto forfetario effettui cessioni di beni / prestazioni di servizi (assoggettati ad imposta sostitutiva) alla srl direttamente / indirettamente controllata, la quale deduce i relativi componenti negativi di reddito.

Di conseguenza, non sono ritenute *"attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili"* **tutte le attività autonomamente esercitate dalla srl**. Tale condizione è ritenuta soddisfatta:

- in assenza di acquisti di beni / servizi dal soggetto forfetario;
- nel caso in cui i costi dei predetti beni / servizi non siano deducibili fiscalmente. Non sono ritenute *"attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili"* le attività esercitate dalla srl utilizzando anche beni / servizi acquistati dal soggetto forfetario classificabili in una Sezione Ateco differente da quella in cui sono classificabili le attività esercitate dal soggetto forfetario;

Z  
CRESSONI  
N  
GHIZZI'



consulenza tributaria  
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova      Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)  
T +39 037 5 323177 F +39 0376 323179 info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it

d-bis) soggetti che **esercitano l'attività prevalentemente** nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l'esercizio della professione.

In merito alla causa ostantiva in esame, l'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E ha precisato che:

- i parametri cui fare riferimento per determinare la prevalenza sono i **ricavi conseguiti / compensi percepiti**. Il requisito della prevalenza va inteso in senso assoluto. Pertanto la causa ostantiva scatta se i ricavi conseguiti / compensi percepiti nell'anno nei confronti dei datori di lavoro / soggetti a essi riconducibili **sono superiori al 50%**;
- la verifica della prevalenza va effettuata al **termine del periodo d'imposta**;
- la causa ostantiva **non si applica** qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta **anteriormente ai 2 periodi d'imposta precedenti** a quello di applicazione del regime forfetario.

In merito ai soggetti riconducibili ai "datori di lavoro", nella citata Circolare n. 9/E, dopo aver evidenziato che la lett. d-bis) ricomprende nel suo ambito applicativo i soggetti che producono redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 49 e 50, TUIR, l'Agenzia ha precisato che la causa ostantiva **non riguarda i pensionati**, qualora il pensionamento sia **obbligatorio ai termini di legge**.

La causa ostantiva scatta in caso di interruzione del rapporto di lavoro (ad esempio, licenziamento, dimissioni) e di prosecuzione con l'ex datore di lavoro / soggetti direttamente o indirettamente allo stesso riconducibili dell'esercizio prevalente dell'attività d'impresa / lavoro autonomo, applicando il regime forfetario.

Con riguardo ai soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai datori di lavoro, va fatto riferimento ai soggetti controllanti, controllati e collegati ex art. 2359, C.c. Nell'ambito delle persone inter poste di cui al comma 2 del citato art. 2359, vanno ricompresi i familiari ex art. 5, comma 5, TUIR (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

#### **Novità c.d. "Collegato Lavoro 2024"**

L'art. 17, Legge n. 203/2024, c.d. "Collegato Lavoro 2024", in vigore dal 12.1.2025, prevede che la causa ostantiva in esame applicabile ai soggetti che esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro / ex datori di lavoro nei 2 anni precedenti (lett. d-bis), **non si applica alle persone fisiche iscritte in Albi / Registri professionali**:

- **esercenti attività professionali**, comprese quelle esercitate nelle forme di cui all'art. 409, n. 3, CpC, ossia, **rapporti di agenzia / rappresentanza commerciale / altri rapporti di collaborazione** che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (la collaborazione si intende coordinata quando il soggetto organizza autonomamente l'attività lavorativa);
- a favore di **datori di lavoro** che occupano **più di 250 dipendenti** (il numero dei dipendenti va calcolato all'1.1 dell'anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo / d'opera professionale);

a seguito di **contestuale assunzione mediante**:

- **contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato**;
- con un **orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno** previsto dal CCN di lavoro applicato.



I lavoratori autonomi devono eleggere un **domicilio professionale diverso da quello del soggetto con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale**.



**In mancanza di iscrizione in Albi / Registri professionali**, la causa ostantiva (lett. d-bis), **non trova applicazione altresì nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo**, nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previsti da **specifiche intese** ex art. 8, DL n. 138/2011 ossia, da intese realizzate da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale / territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative / loro rappresentanze sindacali operanti in azienda (tali intese sono finalizzate a promuovere un aumento dell'occupazione e a migliorare la qualità dei contratti di lavoro).

Le predette disposizioni si applicano a condizione che il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato:

- sia **certificato dall'apposita commissione** ex art. 76, D.Lgs. n. 276/2003 (ossia, istituita presso Enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale / Direzioni provinciali del lavoro e Province / Università / Ministero del Lavoro / Consigli provinciali consulenti del lavoro);  
e
- che **non si configuri**, rispetto al contratto di lavoro subordinato, **alcuna forma di sovrapposizione in merito all'oggetto e alle modalità della prestazione nonché all'orario e alle giornate di lavoro**;

d-ter) **nell'anno precedente** hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) **eccedenti € 35.000**. Va evidenziato che tale causa di esclusione **non rileva** nel caso in cui il **rapporto di lavoro sia cessato**, situazione che va verificata nell'anno precedente in base a quanto precisato nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E.

**Esempio 1**



Un geometra in regime forfetario ha percepito nel 2024 redditi di lavoro dipendente pari a € 31.000.

Nel 2025 potrà continuare a applicare il regime forfetario.

**Esempio 2**



Un dentista in regime forfetario ha percepito nel 2024 redditi di lavoro dipendente pari a € 36.000.

Dal 2025 dovrà applicare il regime ordinario.

## IMPOSTA SOSTITUTIVA

Ai sensi del comma 64, Legge n. 190/2014 il reddito è calcolato applicando ai ricavi / compensi un **coefficiente di redditività** differenziato a seconda dell'attività esercitata.

Al reddito determinato forfetariamente, al netto dei **contributi previdenziali**, direttamente deducibili, **va applicata l'imposta sostitutiva del 15%**.

In base al comma 65, Legge n. 190/2014 è possibile **applicare l'imposta sostitutiva pari al 5%** per il **periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i 4 anni successivi**, al verificarsi dei seguenti requisiti:

- il contribuente **non ha esercitato**, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, **mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio della professione.

Nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E, l'Agenzia ha precisato che, il requisito della "mera prosecuzione" sussiste quando la "nuova" attività si differenzia soltanto dal punto di vista formale ma, di fatto,



consulenza tributaria  
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova      Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)  
T +39 037 5 323177 F +39 0376 323179 info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it

viene svolta in sostanziale continuità rispetto alla precedente e pertanto, nei confronti della stessa clientela e con le stesse competenze lavorative.

Di conseguenza, la continuità sussiste qualora il contribuente eserciti la medesima attività svolta precedentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento.

Secondo quanto ulteriormente specificato nella citata Circolare n. 10/E la mera prosecuzione sussiste anche quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per **cause indipendenti dalla volontà del lavoratore**.

La continuità non sussiste qualora la nuova attività o il mercato di riferimento siano diversi;

- in caso di proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario (€ 85.000).



Nella Risposta 22.11.2024, n. 226, l'Agenzia delle Entrate ha negato l'applicazione dell'aliquota ridotta ad un soggetto che ha iniziato una "nuova attività" adottando il regime ordinario e successivamente, nell'ambito del quinquennio, è "passato" al regime forfetario.

L'aliquota agevolata del 5% è infatti riservata (soltanto) ai soggetti che applicano "ab origine" il regime forfetario.

## UTILIZZO FATTURA SEMPLIFICATA

Come noto, a decorrere dal 2024, in caso di certificazione delle operazioni con fattura, per i contribuenti forfetari sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI.

Ora, nell'ambito del D.Lgs. n. 180/2024 il Legislatore integrando il comma 59, Legge n. 190/2014 ha previsto che, **a decorrere dall'1.1.2025**, la fattura può essere emessa nella **forma semplificata** ex art. 21-bis, DPR n. 633/72 **anche per importi superiori al limite di € 400**.

## PASSAGGIO DAL / AL REGIME FORFETARIO

Per le imprese in contabilità semplificata con ricavi 2024 non superiori a € 85.000 e il rispetto degli altri requisiti sopra esaminati, **il regime "naturale" per il 2025 risulta essere sia quello forfetario che quello della contabilità semplificata**.

Considerata tale sovrapposizione, nella Risoluzione 14.9.2018, n. 64/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **l'adozione della contabilità semplificata per opzione**, in luogo del regime forfetario, **non vincola il contribuente alla permanenza triennale** nel regime scelto, trattandosi in ogni caso di un regime naturale proprio dei contribuenti minori.



È pertanto **possibile transitare dal regime della contabilità semplificata al regime forfetario senza dover rispettare il vincolo triennale**.

Diversamente, in caso di precedente esercizio dell'**opzione per la contabilità ordinaria** (regime "non naturale") da parte dell'impresa, **il vincolo triennale di tenuta del regime scelto va rispettato**. Ciò in quanto l'applicazione della contabilità ordinaria ha riflessi, non solo sul regime contabile, ma anche sulla determinazione del reddito.

## USCITA DAL REGIME IN CORSO D'ANNO

Ai sensi del comma 71, Legge n. 190/2014 **se i ricavi / compensi percepiti superano € 100.000**, il regime **cessa di avere applicazione dall'anno stesso** ed è dovuta l'IVA a partire dall'operazione che comporta il superamento del predetto limite.



Pertanto, in presenza di ricavi / compensi di **ammontare**:

- **compreso tra € 85.001 e € 100.000**, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo;
- **superiore a € 100.000**, il regime forfetario cessa di avere applicazione già dall'anno del superamento. Da tale momento il contribuente deve adempiere agli ordinari obblighi IVA.

**Esempio 3**



Una estetista in regime forfetario ha percepito nel 2024 ricavi pari a € 90.000.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal 2025.

**Esempio 4**



Un geometra in regime forfetario a novembre 2024 ha incassato compensi superiori a € 100.000.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione già dal 2024 (il reddito di tale anno sarà determinato con le modalità ordinarie). A partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite va applicato il regime ordinario e quindi l'assoggettamento ad IVA delle operazioni.

## REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

A favore dei contribuenti il comma 77, Legge n. 190/2014, prevede un **regime previdenziale agevolato**, in base al quale è possibile beneficiare della **riduzione contributiva del 35%**.

L'applicazione della predetta agevolazione richiede la presentazione all'INPS di una specifica comunicazione entro il 28.2 dell'anno a decorrere dal quale il contribuente intende applicarlo ovvero revocarlo. L'uscita dal regime forfetario si riflette anche sul regime previdenziale in esame. Di conseguenza il contribuente che esce dal regime forfetario dal 2025 dovrà comunicare all'INPS entro il 28.2.2025 la rinuncia / cessazione del regime previdenziale agevolato.

## RIDUZIONE CONTRIBUTIVA IVS AL 50% - NUOVE ISCRIZIONI 2025

Nell'ambito della Finanziaria 2025, l'art. 1, comma 186 prevede che, i soggetti che si **iscrivono nel 2025 per la prima volta alla Gestione IVS artigiani / commercianti**, che percepiscono redditi d'impresa, **anche in regime forfetario**, possono chiedere la **riduzione contributiva al 50%**.

L'agevolazione in esame:

- **è attribuita per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione** (ossia, senza possibilità di interruzione della contribuzione) a una delle due Gestioni, **dalla data di inizio dell'attività di impresa** avvenuta tra l'1.1 e il 31.12.2025 (ad esempio, in caso di inizio dell'attività a luglio 2025, la riduzione contributiva spetta fino ad giugno 2028);
- **è alternativa** rispetto ad altre misure agevolative che prevedono **riduzioni di aliquota**. In altre parole, la riduzione contributiva al 50% **non è compatibile** con il predetto regime previdenziale agevolato che prevede la riduzione contributiva del 35%. Tuttavia, si ritiene che un contribuente forfetario che inizia l'attività, potrebbe applicare per i primi 36 mesi la riduzione contributiva al 50% e successivamente quella del 35%;
- è concessa nel rispetto dei limiti / condizioni di cui al Regolamento UE n. 2831/2023 in materia di aiuti "de minimis".



Per il riconoscimento della riduzione contributiva, il soggetto interessato deve presentare un'apposita comunicazione all'INPS.

Z  
CRESSONI  
N  
GHIZZI<sup>®</sup>

consulenza tributaria  
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova  
T +39 037 5323177

Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)  
F +39 0376 323179 info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it